II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1994

relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine, di sperma e di embrioni di suini provenienti dall'Austria e recante modifica delle decisioni 93/451/CEE, 91/449/CEE, 93/432/CEE e 93/199/CEE

(94/316/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importzaione di animali delle specie bovina, ovicaprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare gli articoli 6, 11, 15, 16, 21 bis e 22,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [3] modificata modificato da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE [4], in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [5], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [6], in particolare l'articolo 19,

considerando che, con la decisione 93/451/CEE [7], la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria;

considerando che, con la decisione 91/449/CEE [8], modificata da ultimo dalla decisione 94/59/CE [9], la Commissione ha stabilito il modello di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dall'Austria;

considerando che, con la decisione 93/432/CEE [10], sono state fissate le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria;

considerando che, con la decisione 93/199/CEE [11], modificata dalla decisione 93/504/CEE [12], sono state fissate le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi;

considerando che, con la decisione 92/265/CEE [13], modificata dalla decisione 93/427/CEE [14], la Commissione ha vietato l'importazione di sperma e di embrioni di suini, di carni di cinghiale e di prodotti a base di carni suine in provenienza da talune regioni dell'Austria;

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[3] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[4] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[5] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[6] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[7] GU n. L 210 del 21. 8. 1993, pag. 21.
[8] GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.
[9] GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 53.
[10] GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 39.
[11] GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 43.
[12] GU n. L 236 del 21. 9. 1993, pag. 16.
[13] GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 23.
[14] GU n. L 197 del 6. 8. 1993, pag. 52.

considerando che, in base alle nuove informazioni fornite dalle autorità austriache, la situazione in Stiria risulta migliorata ed è quindi possibile autorizzare importazioni provenienti da tale regione ;

considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 92/265/CEE e modificare di conseguenza le decisioni succitate ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano l'importazione di animali domestici della specie suina, di sperma suino, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine, comprese quelle di cinghiale, in provenienza dal territorio austriaco. Le importazioni sono tuttavia ammesse qualora i prodotti abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F^o sia superiore o pari a 3,00 o un altro trattamento tale da produrre una temperatura interna non inferiore a 70 °C, oppure siano stati sottoposti a un trattamento consistente in una fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, nel caso di prosciutti di peso non inferiore a 5,5 kg aventi le seguenti caratteristiche :

— valore aW non superiore a 0,93 ;

— valore pH non superiore a 6.

2. Gli Stati membri vietano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie suina provenienti dall'Austria.

3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai seguenti Länder : Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia, Stiria e Vienna.

Articolo 2

L'allegato B della decisine 93/451/CEE è modificato come di seguito indicato.

1. Dopo la voce « Paese speditore : Austria », i termini « (Burgenland, Tirolo, Austria superiore, Vorarlberg, Carinzia e Vienna) » sono sostituiti dai termini « (Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia, Stiria e Vienna) ».

2. Alla parte IV, punto 1, e punto 2, primo trattino, dopo il termine « Austria », i termini « (Burgenland, Tirolo, Austria superiore, Vorarlberg, Carinzia e Vienna) » sono sostituiti dai termini « (Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia, Stiria e Vienna) ».

Articolo 3

La decisione 91/449/CEE è modificata come di seguito indicato.

Nell'allegato A, parte II, dopo il termine « Austria » i termini « (Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia e Vienna) » sono sostituiti dai termini « (Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia, Stiria e Vienna) ».

Articolo 4

La decisione 93/432/CEE è modificata come di seguito indicato.

1. Negli allegati C e D, dopo i termini « Paese esportatore : Austria » i termini « (Länder : Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland) » sono sostituiti dai termini « (Länder : Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia, Stiria e Vienna) ».

2. Negli allegati C e D, sezione V, punti 1 e 2, lettera a), dopo il termine « Austria » i termini « (Länder : Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland » sono sostituiti dai termini « Länder : Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia, Stiria e Vienna ».

Articolo 5

La decisione 93/199/CEE è modificata come di seguito indicato.

Nell'allegato, parte 2, dopo il termine « Austria », i termini « Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg, Austria superiore » sono sostituiti dai termini « Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia, Stiria e Vienna ».

Articolo 6

La decisione 92/265/CEE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione